



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 184	di data 23/11/22

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (BPE) PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO. PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 870.116,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2023. CODICE CIG 9498230B58.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che in data 31.12.2022 è prevista la conclusione del vigente contratto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa. Tale servizio è stato affidato a BLUBE S.R.L. subentrata a CIRFOOD S.C. (a seguito di subentro per cessione di ramo d'azienda) alle medesime condizioni di cui alla Convenzione APAC del 30 aprile 2015 di cui la medesima era aggiudicataria;

visto il seguente riassunto della vicenda che ha portato all'affidamento del contratto ponte in scadenza al 31.12.2022:

con provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT n. 45 del 30 ottobre 2018, modificato con provvedimento n. 55 di data 11 dicembre 2018, è stata autorizzata l'indizione di una gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, per la conclusione di una nuova Convenzione per il servizio sostitutivo di mensa, a favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol. Il relativo bando è stato pubblicato in data 15 gennaio 2019 ed in data 13 maggio 2019 è stata individuata la Società CIRFOOD sc quale Impresa aggiudicataria del servizio, ferme le verifiche sul possesso dei previsti requisiti ed in attesa della presentazione e realizzazione della rete di ristorazione proposta in gara; Edenred Italia s.r.l. e Day Ristoservice s.p.a. si sono collocate rispettivamente al secondo e al terzo posto della graduatoria;

CIRFOOD sc è stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e tale decadenza è stata confermata dal TRGA di Trento con sentenza n. 164 del 17 dicembre 2019 e dal Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 5420 del 9 settembre 2020; Edenred, seconda classificata individuata quale aggiudicataria della gara, è stata successivamente esclusa, con provvedimento inoppugnato, non avendo rinnovato la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e, quindi, la gara è stata aggiudicata

pagina 1/13

alla terza classificata Day Ristoservice; con determinazione dirigenziale n. 1 del 13 febbraio 2020 la stazione appaltante ha, poi, dichiarato Day Ristoservice decaduta dall'aggiudicazione essendo emerso che non era stata rispettata la disposizione della lex specialis inerente la scelta dell'Amministrazione provinciale di approvvigionarsi, a vantaggio dei propri dipendenti, non del mero servizio di "buono pasto", ma del servizio sostitutivo della mensa aziendale, anche con riguardo all'esclusione dei codici Ateco di mera fornitura di prodotti alimentari;

la decadenza di Day Ristoservice è stata confermata dal TRGA di Trento con sentenza n. 104 del 30 giugno 2020;

durante l'evolversi dell'intricata situazione sopra descritta la PAT ha dapprima invitato, a marzo 2019, tutti gli enti interessati ad emettere un nuovo ordinativo di buoni pasto nell'ambito della Convenzione del 30 aprile 2015, ancora capiente e non scaduta, per una durata di 5 mesi, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione, per poi comunicare la possibilità, a Convenzione scaduta, di adottare più proroghe tecniche dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura) della Convenzione del 30 aprile 2015, sino al 31 dicembre 2020. Il Servizio Risorse Umane ha quindi adottato i relativi atti di proroga sino a tale data, dapprima con clausola di anticipata risoluzione in caso di attivazione della nuova Convenzione messa a disposizione degli enti dalla Provincia e da ultimo con clausola di anticipata risoluzione in caso di attivazione nel frattempo di nuove modalità di assicurazione del servizio in parola (gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa) allo studio della PAT, visto che a febbraio 2020 Day Ristoservice era già stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e la graduatoria di gara era esaurita. Nel marzo 2020, con l'introduzione dell'articolo 75 quinquies alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), rubricato "Servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale", il Consiglio Provinciale disponeva che in alternativa all'appalto, l'ente Provincia, attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione poteva procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, a seguito di accordo con i medesimi. A tal fine si prevedeva che il servizio poteva essere affidato ad una società strumentale. Sulla scorta della suddetta previsione normativa, la PAT ha scritto a tutti gli enti interessati aderenti alla Convenzione APAC n. 43530 di data 30 aprile 2015 per il servizio sostitutivo di mensa, e, in particolare, per i comuni, al Consorzio dei comuni trentini, comunicando l'indirizzo espresso dalla Giunta provinciale per l'affidamento della gestione diretta del servizio di mensa ad una società strumentale della medesima Provincia, e chiedendo di esprimere i propri fabbisogni; anche il comune di Trento ha quindi partecipato a tale rilevazione in quanto interessato all'adesione. La Giunta provinciale ha disposto pertanto la gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa tramite affidamento alla società strumentale della Provincia autonoma di Trento – Trentino Sviluppo S.p.A., fissando nel 1° gennaio 2021 la decorrenza di tale gestione diretta;

Successivamente, con nota di data 4 dicembre 2020, la PAT ha peraltro comunicato che, a causa di problemi di carattere operativo e giuridico (contenzioso in atto), non poteva essere garantito l'avvio del servizio sostitutivo di mensa con gestione diretta da parte di Trentino Sviluppo spa a partire dal 1 gennaio 2021 per tutti gli enti del sistema pubblico provinciale, precisando che avrebbe potuto iniziare nella nuova gestione solo l'ente Provincia. Ha quindi invitato a valutare come possibile opzione, quella di procedere, al fine di evitare l'interruzione del servizio sostitutivo di mensa, con un affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 21 della L.P. n. 23/1990 con il limite di cui all'art. 3, comma 01, della L.P. n. 2/2020 (€ 75.000,00 iva esclusa), vista la natura transitoria dello stesso. Ha inoltre indicato di eseguire la procedura nell'ambito del Mepat ove era attivo il pertinente Bando – Servizi di ristorazione, prendendo a riferimento le condizioni in essere di cui alla Convenzione del 2015. Il Servizio Risorse Umane ha quindi proceduto ad affidare in via d'urgenza e in continuità, mediante ODA eseguito sul MEPAT, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, al fornitore di cui alla Convenzione del 2015, CIRFOOD SC, alle condizioni in corso, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 12 febbraio 2021, sotto condizione risolutiva espressa per il caso in cui si fosse concretizzata la possibilità di aderire al nuovo servizio internalizzato di mensa della PAT. Nel frattempo, a fine dicembre 2020, è stata pubblicata la

sentenza, con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, dopo aver giudicato la legittimità della Deliberazione della Giunta Provinciale con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha disposto l'affidamento in house alla società Trentino Sviluppo S.p.a. del servizio sostitutivo di mensa con riguardo ai propri dipendenti, ha stabilito che il provvedimento era illegittimo e doveva essere annullato per la parte in cui disponeva genericamente l'affidamento in house del servizio alla società Trentino Sviluppo S.p.A. anche a valere per Enti che, pur rientrando nel novero del sistema territoriale trentino, tuttavia non si trovavano nei confronti della società individuata nella situazione giuridicamente idonea a consentire un affidamento in house. Ciò in quanto la società Trentino Sviluppo S.p.a. era interamente partecipata e controllata in via esclusiva dalla Provincia Autonoma di Trento. Successivamente la Provincia ha comunicato formalmente di aver avviato l'iter per l'approvazione di una disposizione di legge che, prevedendo la partecipazione del Consorzio dei Comuni Trentini in Trentino Sviluppo S.p.A., avrebbe consentito agli enti interessati di procedere all'affidamento diretto a detta Società del servizio sostitutivo di mensa, chiarendo poi che ciò sarebbe avvenuto attraverso la costituzione e l'attivazione della partecipazione ad una nuova società, controllata da Trentino Sviluppo S.p.A.. In attesa delle modifiche normative, effettivamente operate, e del perfezionamento degli atti necessari alla costituzione della nuova società e alla partecipazione alla stessa degli enti interessati con garanzia del controllo analogo, si sono resi necessari altri due atti di affidamento diretto - contratto ponte del servizio in parola al fornitore CIRFOOD S.C. (da ultimo BLUBE S.R.L. a seguito di subentro percessione di ramo d'azienda), in particolare sino al 31.12.2021, sempre sottoposti alla clausola risolutiva espressa già citata sopra;

con deliberazione n. 1221 di data 16 luglio 2021 la Giunta provinciale ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Trentino Sviluppo SpA, alla costituzione di Trentino Lunch srl ai fini dell'affidamento in house del servizio sostitutivo di mensa, approvando contestualmente gli schemi di atto costitutivo, con facoltà del relativo organo di amministrazione di aumentare il capitale sociale di ulteriori € 50.000,00 da destinare agli enti appartenenti al sistema territoriale regionale che avrebbero inteso affidare alla società in parola il servizio sostitutivo di mensa, rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione di uno schema di convenzione finalizzato all'indicazione dei criteri, delle modalità e delle condizioni relative all'acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch srl da parte degli enti interessati all'affidamento del servizio, nonché all'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla Trentino Lunch srl da parte degli enti soci affidanti il servizio;

in data 29 luglio 2021 è stata costituita Trentino Lunch srl, partecipata interamente da Trentino Sviluppo SpA ed avente per oggetto esclusivo la gestione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto) per il personale della Provincia e di tutti gli enti aderenti;

il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 15 settembre 2021 ha esaminato la proposta di delibera provinciale avente ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta relativo all'affidamento in house alla Trentino Lunch srl del servizio sostitutivo di mensa", elaborato dalla Provincia in collaborazione con i contraenti pubblici coinvolti, esprimendo parere favorevole ai fini della sua adozione da parte della PAT, in risposta a specifica richiesta del Direttore generale della PAT;

la suddetta proposta di delibera prevedeva la partecipazione della PAT all'aumento del capitale sociale di Trentino Lunch srl mediante l'acquisto di una quota del valore nominale di € 500,00 al solo fine di cederla poi gratuitamente al Consorzio dei comuni trentini soc. coop., che avrebbe effettuato l'ingresso nella compagine sociale di Trentino Lunch s.r.l. per conto dei comuni stessi;

lo schema di convenzione di cui alla suddetta proposta prevedeva la costituzione di un organo denominato "Comitato di indirizzo", composto da un rappresentante di ciascuno dei soci affidanti, con poteri e prerogative tali da consentire l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta, con una corrispondente limitazione dell'autonomia/potere decisionale dell'organo di amministrazione della Trentino Lunch s.r.l.; in particolare, il Presidente del Consorzio dei comuni trentini soc.coop. doveva essere componente del Comitato di indirizzo in rappresentanza degli enti locali affidanti il servizio sostitutivo di mensa alla Trentino Lunch s.r.l.;

una volta approvato lo schema di convenzione, la sottoscrizione della convenzione e la successiva acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l. rappresentavano per gli enti interessati condizioni necessarie e propedeutiche all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, fermo restando il rispetto anche degli adempimenti di cui all'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; gli affidamenti disposti da ciascun ente socio dovevano essere regolati da un disciplinare, il cui schema sarebbe stato approvato negli elementi essenziali dal Comitato di indirizzo;

la Giunta provinciale stava quindi per approvare la suddetta proposta di delibera, autorizzando il Presidente della PAT alla sottoscrizione della convenzione, quando, in data 27 settembre 2021, è stata pubblicata la sentenza n. 6496/2021 del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso in appello promosso da Day Ristoservice spa per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 104/2020 del TRGA di Trento, e quindi quanto richiesto con il ricorso di primo grado (annullamento anche del Disciplinare di gara, nei limiti delle disposizioni relative alla "verifica degli esercizi convenzionati", del Capitolato Tecnico, limitatamente alla parte che disciplina le caratteristiche degli esercizi da convenzionare ed i relativi accordi e dell'Allegato n. 3 al Capitolato Tecnico);

prendendo atto dell'annullamento della disciplina di gara, la PAT ha ritenuto necessario, al fine di dare esecuzione alla succitata sentenza, comprendere se debba ritenersi caducata la stessa aggiudicazione disposta in favore di Day Ristoservice sulla base della disciplina di gara annullata, ovvero se sia stata annullata la mera decadenza dall'aggiudicazione, e pertanto ha proposto ricorso al Consiglio di Stato ex art. 112, comma 5, c.p.a., al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza. Con nota di data 3 novembre 2021, ha quindi comunicato al comune di Trento e a tutti gli enti interessati che, nelle more del giudizio di ottemperanza, la gestione del servizio sostitutivo di mensa per gli enti del sistema pubblico provinciale tramite la società Trentino Lunch s.r.l. non poteva essere avviata, ed ha invitato a mettere in atto ogni consentita azione amministrativa per evitare l'interruzione del servizio, compresa la prosecuzione del rapporto con l'attuale affidatario;

a quel punto, vista la scadenza indicativa del contratto al 31.12.2021, il Servizio Risorse Umane, per garantire la continuità del servizio, non aveva alternative rispetto alla stipulazione di un nuovo contratto ponte con BLUBE S.R.L. per il tempo strettamente necessario alla definizione del ricorso pendente in ottemperanza di fronte al Consiglio di Stato ed ai tempi occorrenti per approntare il regolare avvio del servizio qualora l'interpretazione del Consiglio di Stato fosse stata a favore dell'annullamento della decadenza dall'aggiudicazione a DayRistoservice s.p.a. con obbligo in capo alla PAT di stipulare la Convenzione con la medesima società;

il servizio di mensa per i dipendenti non tollera soluzioni di continuità e, permanendo l'impossibilità di attivare nell'immediato i meccanismi concorrenziali, non vi era soluzione alternativa percorribile per garantire il servizio nei tempi previsti, se non affidandolo all'attuale fornitore BLUBE S.R.L., essendo necessario garantire un sistema informatico in grado di dare continuità all'uso delle smart card in possesso dei dipendenti utilizzate anche per la rilevazione delle presenze nonché preservare la rete di esercizi attualmente convenzionati con le attuali caratteristiche di adeguatezza già oggetto di apposite verifiche da parte della PAT;

la determina di affidamento e l'ODA riportava ovviamente una clausola risolutiva espressa per il caso in cui si fosse concretizzata la possibilità di aderire all'eventuale nuova Convenzione APAC a seguito della definizione del giudizio pendente di fronte al Consiglio di Stato sopra citato;

sentita l'Avvocatura della PAT per le vie brevi in data 21.06.2022, non risultava ancora emessa la sentenza del Consiglio di Stato su ricorso in ottemperanza ex art. 112, comma 5, c.p.a.;

vista la scadenza del contratto al 30.06.2022, il Servizio Risorse Umane, per garantire la continuità del servizio, non aveva alternative rispetto alla stipulazione di un nuovo contratto ponte con BLUBE S.R.L., alla medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla definizione del ricorso pendente in ottemperanza di fronte al Consiglio di Stato ed ai tempi occorrenti per approntare il regolare avvio del servizio qualora l'interpretazione del Consiglio di Stato fosse stata a favore dell'annullamento della decadenza dall'aggiudicazione a DayRistoservice s.p.a. con obbligo in capo alla PAT di stipulare la Convenzione con la medesima società, con scadenza indicativa al 31.12.2022;

considerato che, alla luce del quadro fattuale sopra descritto e delle ultime informazioni assunte presso l'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, che evidenziano una concreta impossibilità di stabilire le reali tempistiche per l'eventuale conclusione della sottoscrizione da parte di APAC della convenzione per il servizio sostitutivo di mensa, come consigliato dal nostro Servizio Appalti e Partenariati si è deciso di procedere in autonomia all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (BPE) per i dipendenti comunali attraverso procedura negoziata sopra soglia comunitaria senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per un anno (rinnovabile per un altro anno), in ragione del superamento della soglia comunitaria se solo si considera 1 anno di servizio, con invito ad una pluralità di concorrenti, per addivenire ad un contratto transitorio (contratto ponte) che permetta di gestire un servizio cui il comune è obbligato per vincoli di contrattazione collettiva, dando contemporaneamente mandato al nostro Servizio Appalti e Partenariati per l'espletamento di una gara europea ad evidenza pubblica per risolvere una volta per tutte l'impasse nella quale la complessa situazione sopra descritta ci ha portati;

dato atto altresì che la gara europea per sua natura richiede tempi decisamente più ampi rispetto a quelli di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e quindi nell'immediato quest'ultimo strumento permette di far fronte all'esigenza di trovare un fornitore del servizio sostitutivo di mensa in tempi contenuti, evitando di ripetere gli affidamenti in continuità all'attuale fornitore e garantendo nel contempo l'espletamento di un confronto fra più operatori economici;

considerato infine che nel contratto ponte che si andrà a stipulare sarà inserita la riserva a favore del comune di recedere dal contratto qualora si accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (da Consip solo se adeguate alla disciplina del servizio sostitutivo di mensa previsto dal vigente CCPL), che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni;

dato atto che si è dato mandato al Servizio Appalti e Partenariati per l'espletamento di una gara europea ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in parola per risolvere una volta per tutte l'impasse dovuta alla complessa situazione sopra descritta;

dato atto, inoltre, che esiste una Convenzione CONSIP attiva per il lotto TAA; peraltro detta Convenzione di riferimento per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale per le Pubbliche Amministrazioni - Buoni pasto 9, riguarda un servizio di buoni pasto ai sensi del DM 7 giugno 2017, n. 122 non in linea con il servizio di mensa diffusa previsto dall'art. 65 del vigente CCPL del comparto autonomie locali. Infatti, l'art. 65 - Mensa - del vigente CCPL del comparto autonomie locali, stabilisce, fra le altre cose, che non è consentito di posticipare o anticipare nel tempo, anche mediante cumulo di buoni, la fruizione del pasto a cui il dipendente ha diritto, avendo eseguito la propria prestazione lavorativa nel rispetto delle ore minime di presenza giornaliera previste. In altri termini, il dipendente che, pur avendo maturato il diritto alla fruizione del pasto, non lo consumi, non potrà più recuperarlo, né anticipare quanto non maturato. Il buono elettronico non può rappresentare quindi alcun titolo di credito a differenza di quanto avviene nell'ambito della Convenzione Consip;

dato atto, infine, che il contratto ponte che verrà stipulato, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in attesa dell'esito della gara europea, avrà una durata di 1 anno, 01.01.2023 – 31.12.2023, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno e con opzione di proroga tecnica per il tempo necessario, e in ogni caso per non più di 6 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente;

dato atto che, ai fini dell'art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016, il **valore massimo stimato dell'appalto** - tetto massimo di spesa per il contratto (€ 836.650,00 al netto di IVA per 145.000 BUONI PASTO/1 ANNO) + opzione di rinnovo (€ 836.650,00 al netto di IVA per 145.000 BUONI PASTO/1 ANNO) + opzione di proroga tecnica (€ 418.325,00 al netto di IVA per 72.500 BUONI

PASTO/6 MESI) - è pari ad **€ 2.091.625,00 al netto di Iva**;

ritenuto di invitare alla procedura di gara operatori economici che, in base alle informazioni desunte dal mercato, si stima siano in grado di fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, anche in considerazione della tipologia e dei volumi di prestazioni previsti dal contratto e tenuto altresì conto della durata limitata dell'affidamento;

considerato che non si tratta di appalto ad alta intensità di manodopera e, pertanto, non si applica l'articolo 32 comma 4 della legge provinciale n. 2 del 2016 sull'inserimento della clausola sociale inerente l'obbligo per l'appaltatore subentrante di garantire la continuità nei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro;

considerato altresì che, a seguito di confronto con il Fornitore uscente, risulta che sulla commessa non viene impiegato personale dedicato espressamente in via prevalente all'appalto medesimo, per cui non si prospetta l'obbligo per l'aggiudicatario, a norma dell'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente;

dato atto altresì che non si ritiene di applicare al presente appalto, in ragione della natura del servizio e dell'esigua entità del personale/monte ore per dipendente impegnato sullo stesso, la previsione di cui all'art. 32, comma 3 della LP n. 2/2016 (esecuzione del contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati);

ricordato che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice Appalti, vi è obbligo per l'operatore economico di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

dato atto che, per il tipo di servizio, non vi sono oneri della sicurezza interferenziali e pertanto non vi è l'obbligo di redigere Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI), di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

considerato che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 144 del DLgs 50/2016, l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio di cui all'art. 17 comma 1 della LP n. 2/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vale a dire in base alla valutazione degli elementi qualità e prezzo, attribuendo un massimo di n. 100 punti per ciascuna offerta presentata, di cui, si ritiene n. 70 per l'offerta tecnica e n. 30 per l'offerta economica, secondo i criteri e le modalità indicati nel documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" di cui all'Allegato n. 3, che, elaborato dalla scrivente Servizio e firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;

dato atto che, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre a rispondere al dettato normativo, permette di valutare le offerte che verranno presentate non solo in base a parametri di mera convenienza economica, ma anche sulla base di elementi qualitativi;

dato atto che lo scrivente Servizio ha suddiviso i punti da attribuire alla componente tecnica in modo tale da valorizzare gli aspetti fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" di cui all'Allegato n. 3, che, elaborato dalla scrivente Servizio e firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;

considerato che si ritiene di attribuire il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica facendo esclusivamente ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare e ciò in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi ovvero con valutazione discrezionale non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta, nonché per garantire un'efficace esecuzione dei

controlli nella fase dell'esecuzione;

evidenziato, in particolare, che si ritiene di suddividere i 70 punti dell'offerta tecnica valorizzando i seguenti elementi, in conformità a quanto previsto dall'art. 144 del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno indicati nella Lettera di Invito che sarà inviata nell'ambito della procedura di gara sulla Piattaforma Mercurio della PAT:

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio max attribuibile (totale 70)
1) DEFINIZIONE DELLA RETE ESERCIZI	26 punti
2) PASTI PARAMETRALI	9 punti
3) RIDUZIONE TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	10 punti
4) TERMINI DI PAGAMENTO PER GLI ESERCIZI CONVENZIONATI	10 punti
5) COMMISSIONE – SCONTO INCONDIZIONATO	15 punti

evidenziato che:

- con l'elemento 1) si vuole valorizzare e premiare il numero di esercizi che il concorrente si impegna a convenzionare, fermo restando il rispetto dei numeri minimi previsti nell'Allegato al Capitolato Tecnico "Circuito di base sul territorio";
- con l'elemento 2) si vuole valorizzare e premiare il numero di esercizi che il concorrente si impegna a convenzionare che garantiscono pasti parametrali, fermo restando il rispetto dei numeri minimi previsti nell'Allegato al Capitolato Tecnico "Circuito di base sul territorio";
- con l'elemento 3) si vuole valorizzare una riduzione dei tempi di attivazione del servizio;
- con l'elemento 4) si vuole premiare una riduzione dei termini di pagamento degli esercizi convenzionati da parte del Fornitore;
- con l'elemento 5) si vuole premiare la commissione/sconto più vantaggiosa praticata dal Fornitore nei confronti degli esercizi convenzionati;

dato atto che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17 della l.p. n. 2/2016 e all'art. 144 del D.Lgs. n. 50/2016, sono strettamente connessi all'oggetto del contratto in quanto afferiscono direttamente all'oggetto del servizio che sarà reso oppure determinano un miglioramento significativo dell'erogazione del servizio stesso per la Stazione Appaltante e per l'utente – dipendente comunale;

dato atto che ai sensi dell'art. 2, comma 5 della l.p. 2/2020 non è necessario nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica in quanto la formulazione e la valutazione della stessa prevede unicamente il ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare, con conseguente disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che ordinariamente prevederebbe che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

dato atto che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, si propone di procedere come segue:

- per ciascun elemento sarà innanzitutto attribuito il punteggio previsto, come descritto nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", di cui all'Allegato n. 3, che, elaborato dallo scrivente Servizio Risorse Umane e firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed

essenziale della presente determinazione;

- una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo (70 punti), si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica riportando a 70 il punteggio complessivo più alto, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

rilevato che la riparametrazione sopra descritta permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

dato atto che si ritiene di non prevedere una soglia di sbarramento;

ritenuto di stabilire un termine ridotto per la ricezione delle offerte, pari a 20 giorni, in considerazione dell'urgenza connessa allo svolgimento della procedura; il termine si ritiene comunque sufficiente per consentire alle imprese di formulare un'offerta, tenuto conto della quantità e complessità della documentazione da presentare in sede di gara;

evidenziato che l'offerta economica viene valutata in ragione del ribasso percentuale offerto sul valore nominale del buono pasto pari a € 5,77 già al netto di IVA;

evidenziato altresì che l'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Detto importo è stato calcolato considerando l'importo unitario pari a **€ 5,77 già al netto di IVA come valore nominale del buono pasto**, moltiplicato per il quantitativo annuo stimato, definito sulla base dei dati storici riferiti al triennio 2019, 2020 e 2021, tenendo presente che gli anni 2020 e 2021 hanno visto una riduzione nei consumi di buoni pasto in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, nonché su base previsionale – **n. 145.000 buoni pasto/1 anno**. Detto quantitativo di BUONI PASTO (TRANSAZIONI CON BUONO PASTO ELETTRONICO) è puramente indicativo, è frutto di una stima presunta, effettuata su base storica e previsionale, del fabbisogno complessivo del comune di Trento, essendo possibili degli scostamenti senza che ciò implichi per l'Affidatario il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi o ristori di qualsiasi sorta. Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle TRANSAZIONI CON BUONO PASTO ELETTRONICO EFFETTUATE;

dato atto che, agli effetti dell'aggiudicazione e, successivamente, per la stipula del contratto, il ribasso percentuale offerto è applicato sul valore nominale del buono pasto (€ 5,77): il relativo prodotto determina il prezzo contrattuale del buono pasto che viene utilizzato anche per definire l'importo annuale contrattuale;

valutato altresì che per l'offerta economica è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti;

valutato, infine, che il punteggio per l'offerta economica verrà individuato facendo ricorso alla formula matematica non lineare c.d. "quadratica", secondo quanto previsto nel Documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" elaborato dallo scrivente Servizio, di cui all'Allegato n. 3, che, firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, e che sarà riportato nella Lettera di Invito che sarà inviata agli operatori economici nell'ambito della procedura di gara sulla Piattaforma Mercurio della Provincia Autonoma di Trento, formula basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi offerti, che permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, scoraggiando offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riducendo il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Si indica il valore dell'esponente " α " pari a 0,2;

preso atto che, al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, si ritiene di inserire nella Lettera di Invito le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto per la Stazione Appaltante;
- una clausola che riservi la facoltà di non aggiudicare il servizio in gara nel caso in cui

nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto per la Stazione Appaltante;

- la previsione che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica;

- la previsione che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

atteso che in merito all'anomalia dell'offerta si darà applicazione all'art 97 del D.Lgs. 50/2016 e relativi chiarimenti da parte di ANAC; in particolare viene fatta riserva di sottoporre a verifica di anomalia l'offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente bassa;

dato atto che si ritiene di prevedere un unico lotto, al fine di rendere possibile una gestione unitaria del servizio con vantaggi in termini di efficienza, qualità e unitarietà del sistema di gestione del servizio sostitutivo di mensa; inoltre, un'eventuale suddivisione in lotti rischierebbe di rendere meno appetibile l'appalto, la cui durata è relativamente ridotta, e ridurre quindi la concorrenza: la previsione di un unico lotto in tal senso permetterebbe di ottenere condizioni economiche maggiormente favorevoli e favorire la partecipazione degli operatori economici invitati;

ritenuto di porre a base d'asta l'importo presunto annuale di **€ 836.650,00 IVA esclusa**, calcolato considerando l'importo unitario pari a **€ 5,77 già al netto di IVA come valore nominale del buono pasto**, moltiplicato per il quantitativo annuo stimato, definito sulla base dei dati storici riferiti al triennio 2019, 2020 e 2021, tenendo presente che gli anni 2020 e 2021 hanno visto una riduzione nei consumi di buoni pasto in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, nonché su base previsionale – **n. 145.000 buoni pasto/1 anno**;

dato atto che il valore del buono pasto è stabilito dall'art. 56 del vigente CCPL per il personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali;

dato atto altresì che la spesa complessiva presunta relativa alla durata certa annuale del contratto, presumibilmente dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023, risultante pari ad **€ 836.650,00** iva esclusa (€ 870.116,00 iva inclusa), sarà rideterminata in esito alla risultanza della procedura;

evidenziato che l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in **€ 8.366,5 annui**, pari all'1 % circa della base d'asta, calcolato in base ad una stima percentuale d'incidenza sul totale dei costi da sostenere per lo svolgimento delle attività che richiedono l'utilizzo di manodopera, tenuto conto anche della durata del contratto e dei dati forniti dal Fornitore uscente;

accertato che la spesa complessiva presunta relativa alla durata certa annuale del contratto pari ad **€ 836.650,00** iva esclusa (€ 870.116,00 iva inclusa) - trova copertura al capitolo 1491 del PEG 2022-2024, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di contabilità, come risulta dal prospetto dati finanziari);

atteso che il presente provvedimento riguarda servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 e quindi l'acquisto è stato inserito nella Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2022-2023-2024;

ritenuto di prenotare fin d'ora la somma complessiva relativa alla durata certa annuale del contratto pari ad € 870.116,00 iva inclusa sul capitolo 1491 del PEG 2022-2024, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di contabilità, come risulta dal prospetto dati finanziari;

fatto presente che gli impegni definitivi di spesa saranno effettuati successivamente sulla base dell'esito della procedura di gara;

ritenuto di ammettere il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;

ritenuto di richiedere agli operatori economici invitati e interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 31 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara; il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

attesa la necessità di richiedere secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

dato atto altresì che le imprese, per poter partecipare alla procedura, devono possedere i seguenti requisiti:

- requisiti generali: assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del DLgs 50/2016;
- requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) possesso dei requisiti di cui all'art. 144, comma 3 del DLgs 50/2016 espressamente previsti per le società di emissione di buoni pasto;

considerato che non si ritiene, invece, di prevedere requisiti minimi di capacità economica e finanziaria, né requisiti di capacità tecnica e professionale, in quanto saranno invitati alla procedura di gara operatori economici che, in base alle informazioni desunte dal mercato, si stima siano in grado di fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, anche in considerazione della tipologia e dei volumi di prestazioni previsti dal contratto e tenuto altresì conto della durata limitata dell'affidamento;

visto l'elaborato denominato "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (BPE) per i dipendenti del Comune di Trento- PARTE AMMINISTRATIVA" di cui all'Allegato n. 1, e l'elaborato denominato "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (BPE) per i dipendenti del Comune di Trento - PARTE TECNICA" di cui all'Allegato n. 2 che, redatti dallo scrivente Servizio Risorse Umane e firmati dal Dirigente, formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione e costituiscono, unitamente ai loro allegati e al presente atto, il progetto di contratto e nel quale sono contenute le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore che risulterà aggiudicatario, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;

dato atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la Stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'Aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata (d'urgenza) rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'Aggiudicataria stessa tramite PEC;

preso atto che con delibera dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di data 24.01.2008 è stata data attuazione all'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 che ha posto le spese di finanziamento della medesima Autorità a carico delle stazioni appaltanti e delle imprese partecipanti alle gare attraverso il versamento di uno specifico contributo;

vista la nuova delibera dell'ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 che fissa gli importi dei contributi da versare a favore dell'Autorità medesima a partire dal 1° gennaio 2021;

viste le istruzioni operative predisposte dall'ANAC nel proprio sito informatico;
atteso che l'ANAC chiede il pagamento del contributo mediante MAV quadrimestrale riepilogativo e cumulativo per le gare i cui riferimenti sono stati inseriti nel sito dell'Autorità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche;

ritenuto necessario impegnare l'importo di € 600,00 al fine di far fronte al versamento del contributo all'ANAC, dovuto a seguito dell'indizione della presente procedura di gara;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii.;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e ii.;
- la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e ss.mm. e ii.;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 83/2021/05 di data 30.06.2021 prot. n. C_L378/RFS005/0172773/30/06/2021 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

pagina 11/13

1. di indire, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (BPE) per i dipendenti del comune di Trento, con decorrenza presumibilmente dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023, per un importo contrattuale presunto annuale di euro € 836.650,00 (iva esclusa), e per un importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della l.p. n. 2/2016, comprensivo dell'opzione di rinnovo per un ulteriore anno e dell'opzione di proroga tecnica per non più di ulteriori 6 mesi, pari ad € 2.091.625,00 (iva esclusa);
2. di approvare l'elaborato redatto dallo scrivente Servizio denominato "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (BPE) per i dipendenti del Comune di Trento- PARTE AMMINISTRATIVA" di cui all'Allegato n. 1 e l'elaborato redatto dallo scrivente Servizio denominato "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (BPE) per i dipendenti del comune di Trento - PARTE TECNICA" di cui all'Allegato n. 2, che, firmati dal Dirigente, formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione, e costituiscono – unitamente al presente atto - il progetto di contratto e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione comunale di Trento e operatore economico che si aggiudicherà la procedura, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
3. di approvare lo Schema di Lettera di Invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, di cui all'Allegato n. 4, che, elaborato dallo Scrivente Servizio e firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione e che sarà integrato con gli elementi di dettaglio non ancora definiti;
4. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutando gli elementi tecnici dell'offerta con criteri unicamente tabellari/quantitativi come chiarito e motivato in premessa e di approvare il Documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" elaborato dallo scrivente Servizio, di cui all'Allegato n. 3, che, firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché le modalità di calcolo del punteggio da attribuire all'offerta economica, Documento che sarà allegato alla Lettera di Invito;
5. di individuare la modalità di calcolo del punteggio economico, come motivato in premessa, facendo ricorso alla formula matematica non lineare c.d. "quadratica", con valore dell'esponente " α " pari a 0,2, come meglio definito nel Documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" di cui al punto 4;
6. di prenotare la somma complessiva presunta relativa alla durata certa annuale del contratto pari a € 870.116,00 iva inclusa sul capitolo 1491 del PEG 2022-2024, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di contabilità, come risulta dal prospetto dati finanziari;
7. di dare atto che il codice CIG è 9498230B58;
8. di impegnare e successivamente liquidare la spesa di euro 600,00 per il versamento del contributo all'ANAC, imputando la stessa al capitolo 1684, centro gestore 701, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
9. di dichiarare che le obbligazioni diventeranno esigibili, per gli importi rideterminati a seguito di aggiudicazione di gara, entro il 31 dicembre 2023;
10. di sostituire la prenotazione di spesa con l'impegno definitivo, sulla base degli esiti della procedura di gara, mediante adozione di specifica determinazione, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del vigente Regolamento di contabilità;
11. di dare atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 comma 3 e 42 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblico-amministrativa, il sottoscritto Dirigente del Servizio Risorse Umane, precisando che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del citato Regolamento spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il contratto con gli elementi accidentali in accordo con il contraente privato;

12. di individuare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 bis, comma 3, lettera g) e art. 12, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Risorse Umane o persona da questi delegata.

Allegati in formato elettronico

ALLEGATO N. 1: CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (BPE) PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO - PARTE AMMINISTRATIVA

ALLEGATO N. 2: CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (BPE) PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO - PARTE TECNICA

ALLEGATO N. 3: PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

ALLEGATO N. 4: SCHEMA DI LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (BPE) PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Alessio Ravagni

Trento, addì 23/11/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale

N. 7/ 184

di data 23/11/22

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (BPE) PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO. PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 870.116,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2023. CODICE CIG 9498230B58.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	01111.04.01684	U.1.04.01.01.010	5001			600,00	"	111533 (9863946)
U	P	2023	01111.01.01491	U.1.01.01.02.002	5001			870.116,0 0	"	111593 (9865115)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

inserire nel punto n. 8 "e che la relativa obbligazione diventerà esigibile entro il 31 dicembre 2022"

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 25 novembre 2022